



**Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili**

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

Ordinanza n. _vedasi n. di registrazione_/2022

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Carloforte;

- VISTA** la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”*;
- VISTA** la legge 8 luglio 2003, n. 172 *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO** l’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *“Codice della Nautica da diporto e attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO** il Decreto dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2008, n. 146, recante *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto)”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 1° settembre 2021, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 26/2010, in data 25.11.2010, modificata con successiva Ordinanza n. 05/2014, in data 03.04.2014, relativa ai *“fenomeni franosi e/o erosivi dell’Isola di San Pietro”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 15/2018 del 19.06.2018 recante *“Disciplina delle attività ludico - diportistiche”*;
- VISTA** la propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 15/2018 del 19.06.2018 recante *“Disciplina delle attività ludico - diportistiche”*;

RITENUTO necessario dover aggiornare le disposizioni contenute nell'Ordinanza sopra citata, con particolare riferimento alla disciplina e alla definizione della materia riguardante la locazione, il noleggio e l'utilizzo dei natanti per appoggio alle immersioni effettuate a scopo sportivo/ricreativo, per finalità di sicurezza della navigazione e delle operazioni in genere;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del Circondario marittimo di Carloforte. In particolare vengono disciplinate le seguenti attività:

- navigazione da diporto in genere;
- particolari esigenze locali connesse all'utilizzo dei natanti da diporto ai fini della locazione o del noleggio;
- sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli galleggianti (c.d. *banana boat* e mezzi simili);
- moto d'acqua;
- navigazione ed uso delle tavole con aquilone (*kitesurf*);
- utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e *snorkeling* (c.d. *sea scooter*);
- attività sportivo-nautica denominata "*ray board*", "*snorkeling trainato*", "*seafly*", "*sub-wing*", "*surferboard*";
- attività sportivo-nautica denominata "*jetlev flyer*", "*flyboard*", "*stand-up paddle*", e dispositivi a questo assimilabili;
- esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo.

Le norme della presente ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del Circondario marittimo di Carloforte, si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 1° settembre 2021, in preambolo citato e, in via generale, ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate secondo i dettami dell'agire responsabilmente.

Articolo 2

(Norme di sicurezza)

Il conduttore di una unità da diporto e, più in generale, coloro i quali intendono praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1 della presente Ordinanza, **prima di**

iniziare la navigazione o l'attività sportiva, devono accertarsi di tutte le condizioni generali di sicurezza, fra cui:

- le condizioni meteomarine siano assicurate e favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale/mezzo nautico impiegata/o e per la navigazione che si intende effettuare;
- i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti in base alla distanza dalla costa ed all'effettiva navigazione che si intende effettuare;
- la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove prevista, e siano tenuti a bordo in originale o copia conforme;
- siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare.

Prima della partenza, inoltre, dovrà essere verificato quanto segue:

- assenza di acqua in sentina;
- per le sole unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza, al fine di predisporre l'adeguato rifornimento di carburante;
- condizioni meteorologiche, tramite emittenti televisivi, internet, radio VHF/FM CH 68 oppure rivolgendosi alla locale Autorità marittima.

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività sportive, dovrà essere valutata l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Articolo 3

(Limiti di velocità)

Nelle acque del Circondario marittimo di Carloforte, al di fuori delle zone destinate alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una **velocità non superiore a 10 (dieci) nodi**, evitando la c.d. navigazione con scafo "in planata", rimanendo "in dislocamento".

L'attraversamento delle unità a motore e/o vela (compreso l'uso delle tavole a vela o assimilabili) nella fascia di mare destinata alla balneazione è consentita solamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con **andatura al minimo e velocità non superiore a 3 (tre) nodi**.

Le velocità di navigazione all'interno dell'ambito portuale sono disciplinate in apposito provvedimento ordinatorio, in preambolo emarginato.

Articolo 4

(Navigazione da diporto in genere)

Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione, alle unità da diporto è vietato:

- sostare ad una distanza **inferiore a metri 100 (cento)** dall'imboccatura dei porti e degli approdi turistici del Circondario;
- avvicinarsi e sostare a meno di 200 (duecenti) metri dalle navi mercantili e a meno di 300 (trecento) metri dalle navi militari alla fonda;

- navigare a vela all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- avvicinarsi a meno di 50 (cinquanta) metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti, delimitanti corsie e acque riservate alla balneazione;
- navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- navigare, ancorare, sostare a meno di 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e miticoltura regolarmente segnalati;
- avvicinarsi a meno di 500 (cinquecento) metri da eventuali aeromobili/elicotteri in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare.

Le unità da diporto in entrata e in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzzeria dell'imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili/commerciali e/o militari alle quali devono sempre dare la precedenza.

Ai fini del presente articolo, sono da considerarsi specchi acquei portuali quelli ricompresi tra le estremità delle relative dighe foranee.

In nessun caso devono essere disattese le norme per evitare gli abbordi in mare di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Le unità da diporto devono sempre dare la precedenza alle navi in transito: in prossimità delle ostruzioni portuali sono comunque vietate la sosta, la pesca e qualunque altro tipo di attività diversa dal semplice attraversamento.

Articolo 5

(Norme di comportamento all'interno dei porti)

Le unità da diporto ormeggiate nel porto di Carloforte devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario dell'unità da diporto, ovvero da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, con funzioni di guardiania, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza.

L'alaggio e il varo delle unità da diporto effettuato mediante mezzi di sollevamento (gru e simili) presso aree non in concessione deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite Ordinanze.

È vietato ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e il varo delle unità.

È vietato l'ormeggio delle unità da diporto all'interno del porto di Carloforte ove ciò non sia espressamente consentito. In qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse, dandone preventiva comunicazione all'Autorità marittima.

È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

Articolo 6

(Locazione e noleggio: comunicazione di inizio attività)

1) Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea,

che intendono effettuare attività di locazione e noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, che abitualmente stazionano nelle acque del Circondario marittimo di Carloforte, devono presentare, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, su modulo conforme all'Allegato 1 per natanti e moto d'acqua;

- 2) l'impiego delle unità da diporto nell'attività denominata "*boat & breakfast*" è assimilato all'uso commerciale di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alla locazione. Pertanto, le imprese individuali o le società, nazionali o comunitarie, che intendono effettuare tale attività dovranno attenersi a quanto previsto dal presente articolo;
- 3) alla comunicazione di inizio attività devono essere allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b) elenco delle unità da impiegare a fini della attività in questione, distinte per numero progressivo;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore e del certificato di omologazione/dichiarazione di conformità CE per i natanti, ovvero copia della licenza di navigazione per le imbarcazioni e le navi;
 - d) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - e) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare;
- 4) l'attività di cui al punto 1) può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al precedente punto 1). Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorità ove è stata presentata, dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni unità impiegata, unitamente agli altri documenti previsti;
- 5) l'operatore commerciale avrà l'onere di comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al punto 3). Dovrà essere, altresì, comunicata la cessazione dell'attività o qualsiasi altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività;
- 6) in caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità marittima adotterà, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Articolo 7

(Norme per lo svolgimento della locazione e noleggio)

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.M. 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il locatore/noleggiatore di natanti da diporto deve procedere ai sottoelencati adempimenti:

- contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo dell'unità e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: "Ditta Rossi" - unità n. 01 - massimo 4 persone, ecc.);
- assicurarsi che le moto d'acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza che possa essere attivato, da parte del locatore, in

caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile di funzionamento non sia inferiore a 300 metri dalla costa;

- ad eccezione dei piccoli natanti per usi turistici di carattere locale quali piccoli natanti a remi, *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua, può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteo-marine favorevoli.
- consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi;
- svolgere l'attività con mare e tempo favorevoli. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (*jole*, pattini, sandolini, pedalò, etc...) nonché gli *acquascooter* e moto d'acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato esclusivamente in ore diurne (da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto). Il noleggio/locazione delle predette unità è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteo-marine;
- istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, non mancando di informare gli utilizzatori sull'osservanza della normativa locale e nazionale vigente, relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell'unità da diporto, con particolare riferimento alla visione della presente Ordinanza, dell'Ordinanza di sicurezza balneare, nonché delle principali disposizioni, ordinanze, avvisi a carattere locale. Per la navigazione all'interno di aree marine protette o simili dovrà essere fornita copia della relativa regolamentazione;
- prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
- le unità da diporto prive di motore non possono essere noleggate/locate a persone di età inferiore ad anni 14 (quattordici). Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- le unità da diporto a motore non possono essere locate/noleggiate a persone di età inferiore ad anni 16 (sedici). Il locatore/noleggiante non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista;
- porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti all'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nelle fasi di allontanamento e di atterraggio ed all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
- tenere approntata un'idonea unità a motore con salvagente anulare e cavo di rimorchio destinata per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 (trecento) metri dalla costa, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio;
- mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
- annotare su apposito registro (Allegato 3) il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento e se disponibili ed in

possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità. Le suddette informazioni dovranno essere sempre disponibili per i controlli degli Organi di Polizia ai soli fini della salvaguardia della vita umana in mare;

- informare immediatamente l'Autorità marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro.

Il locatore/noleggiatore dei mezzi da spiaggia (*jole*, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, *kitesurf*, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 m²), qualora non munito del bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla terza categoria della gente di mare (ex art. 115 Cod. Nav.) o avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare nel quale è già presente personale munito di tale brevetto.

Per l'arrivo e la partenza delle unitàlocate/noleggiate per finalità ricreative e turistiche locali, con esclusione dei mezzi da spiaggia, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

Articolo 8

(Disposizioni per lo sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli galleggianti - c.d. banana *boat* e mezzi simili - e *windsurf*)

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (banana *boat* ecc.) nonché la navigazione ed uso delle tavole a vela (*windsurf*) sono vietate:

- ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge ed a 200 (duecento) metri dalle coste a picco;
- ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 (trecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteo-marine.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 9

(Disposizioni per le *e-bike* acquatiche)

L'utilizzo delle c.d. *e-bike* acquatiche è soggetto alle seguenti condizioni:

- solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala *Douglas* (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);

- limiti di navigazione fino a 1000 (mille) metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
- età minima 16 anni per la conduzione;
- obbligo di assicurazione;
- obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

È fatto comunque divieto assoluto di navigare:

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 (trecento) da navi mercantili o militari alla fonda;
- a meno di 200 (duecento) metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei,
- nonché dai segnalamenti marittimi;
- ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
- all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite Ordinanze.

Articolo 10

(Disposizioni per gli *acquascooter* e moto d'acqua)

Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l'impiego degli *scooter* acquatici e natanti simili è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) durante la stagione balneare estiva:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo sono consentiti esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
- l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
- la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 (quattrocento) e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge);

b) al di fuori della stagione balneare estiva:

- nelle spiagge libere, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo sono consentiti da qualsiasi punto dalla costa, purché predette attività non avvengano in presenza di bagnanti;
- qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest'ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
- la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300 (trecento).

Per tutto l'anno, alle suddette unità, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 (trecento) da navi mercantili o militari alla fonda;
- a meno di 200 (duecento) metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
- ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteo-marine;
- all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 11

(Disposizioni per le tavole con aquilone - *kitesurf* -)

L'esercizio del *kitesurf* è consentito:

- al di fuori di metri 200 (duecento) dalle spiagge e metri 100 (cento) dalle coste a picco e comunque entro 1 (un) miglio dalla costa,
- in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).

Con i *kitesurf* è comunque vietato:

- navigare all'interno dei porti del Circondario marittimo di Carloforte, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- navigare nel tratto di mare di metri 200 (duecento) dalle spiagge e metri 100 (cento) dalle coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
- navigare a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Carloforte;
- navigare a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
- navigare a distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
- navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- navigare entro un raggio di metri 200 (duecento) da ostacoli fissi presenti sottovento.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 12

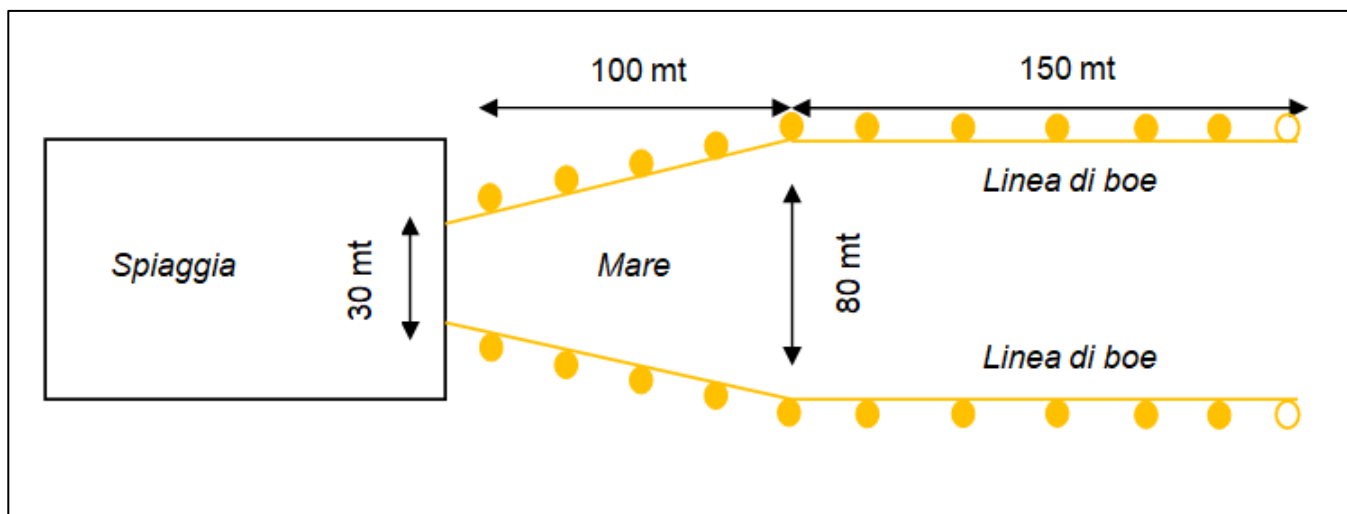
(Corridoi di atterraggio per i *kitesurf*)

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco), l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* devono avvenire

obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di atterraggio, aventi le seguenti caratteristiche:

- larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 (trenta) metri ad allargarsi fino ad una ampiezza di metri 80 (ottanta) ad una distanza dalla costa di metri 100 (cento);
- devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 (duecentocinquanta) metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 (venti) l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 (duecentocinquanta) metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 (ottanta) centimetri, con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione concedente;
- ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOI USCITA KITESURF - VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo inerente alla struttura dei corridoi di atterraggio destinati ai *kitesurf*.



Al fine di aumentare il gradiente di sicurezza della navigazione e della balneazione, a tutela della pubblica incolumità, nell'area retrostante il corridoio di lancio, dovrà essere individuata, ove le condizioni della spiaggia lo consentano e previa autorizzazione/concessione del competente Ente territoriale/locale gestore, una "zona a terra" a favore dei *kiter* ove sarà consentito l'attività di deposito, preparazione e insegnamento.

In tale area è vietato il transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all'attività sportiva oggetto del presente articolo.

Il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà sistemare, nella zona dedicata, un apposito cartello recante il divieto di transito e le operazioni consentite.

Articolo 13

(Norme di comportamento per i *kitesurf*)

In aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 11 i conduttori di *kitesurf* devono osservare le sottoelencate norme di comportamento:

- la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del “*body drag*” (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia);
- nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- l’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L’installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ente territoriale/locale, acquisito preventivamente il parere dell’Autorità marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente articolo 12. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile della sistemazione e del corretto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.

L’utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.

Articolo 14

(Norme per prevenire gli abbordi in mare - *kitesurf*)

Per prevenire gli abbordi in mare:

- quando due unità *kitesurf* navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il “*kite*”, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il “*kite*”.
- quando due unità *kitesurf* procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento, sollevando il “*kite*” e rallentando.
- quando un’unità *kitesurf* incrocia altre unità che navigano a vela, dovrà dare loro la precedenza, sollevando il “*kite*” e rallentando, a prescindere dalle mure.

Articolo 15

(Norme per l’utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling - c.d. *sea scooter* -)

Per “*sea scooter*” si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l’utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e *snorkeling*, avente capacità di trascinare una persona.

L’utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi simili, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l’attività subacquea.

Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.

L’utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli.

L’utilizzo di propulsori acquatici è vietato:

- all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
- all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle navi mercantili e militari e 200 (duecento) metri da unità da diporto alla fonda;
- a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle opere portuali esterne;
- a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
- a distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
- in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 16

(Disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata
"ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing", "surferboard")

Le condizioni per l'esercizio delle attività di *"ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing"* e *"surferboard"* sono riportate nelle schede in allegato.

Articolo 17

(Disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata *"jetlev flyer", "flyboard", "stand-up paddle"*, e dispositivi a questo assimilabili)

Le condizioni per l'esercizio delle attività di *"jetlev flyer", "flyboard", "stand-up paddle"* e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

Articolo 18

(Disposizioni generali per le attività sportivo-nautiche)

Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

- a) munirsi delle autorizzazioni, licenze e nulla-osta previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile, anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
- b) verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
- c) comunicare all'Autorità marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- d) predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma devono soddisfare le vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo e gli allenamenti devono avvenire:

- i. in ore diurne e con condizioni meteo-marine assicurate;

- ii. con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
- di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - di una cassetta di pronto soccorso;
 - un mezzo di comunicazione (dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo) atto a garantire un pronto contatto con il personale a terra, i centri di soccorso, con relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi.

Le unità da diporto, per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Articolo 19

(Disposizioni per l'esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate, a scopo turistico-ricreativo, da privati nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

Nella definizione generale di "attività subacquee a scopo turistico-ricreativo" sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all'esplorazione dei fondali marini.

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle relative dighe foranee;
- ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi mercantili ed a metri 300 (trecento) dalle navi militari ancorate alla fonda;
- ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
- ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima), fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità marittima;
- ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
- nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei avrà l'obbligo di:

- nelle immersioni diurne, segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da

mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca dovrà essere issata sul mezzo nautico;

- nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, etc...) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
- tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico d'appoggio. Qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Articolo 20

(Pesca subacquea sportiva)

La pesca subacquea sportiva, regolamentata nel Capo III - Sez. III del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, nonché dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 (dieci) litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea. Se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione, a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. In ogni caso deve esservi, a bordo del mezzo, una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo;
- chiunque eserciti l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 (cinquanta) dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
- è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 (cento) dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione, nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- è fatto divieto di affidare il fucile subacqueo o attrezzi simili a minori di anni 16;
- è fatto divieto detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti.

L'esercizio della pesca subacquea sportiva è sempre vietato:

- durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti dall'alba al tramonto; in caso di coste a picco non frequentate da

bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle medesime ed all'interno di predetta fascia oraria (dall'alba al tramonto);

- per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 19.

Articolo 21

(Dotazioni per le unità di appoggio alle immersioni subacquee)

Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

- una bombola di riserva da almeno 10 (dieci) litri ogni 5 (cinque) subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- in caso di immersioni che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al precedente punto, è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (V.H.F.), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva e di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità marittime, ospedali, centri iperbarici);
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l'immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 (cento) dalla riva (c.d. "immersione da terra"), in tutti gli altri casi il/i subacqueo/i in immersione dovrà/dovranno essere sempre accompagnato/i da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Articolo 22

(Attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Carloforte l'effettuazione di attività subacquee organizzate (ovverosia quelle realizzate per il conseguimento di brevetti) è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi successivi.

Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, ONLUS, associazioni o imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima dell'immersione, il sodalizio organizzativo ha l'obbligo trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (all'indirizzo cp-carloforte@pec.mit.gov.it) ovvero tramite e-mail (all'indirizzo uccarloforte@mit.gov.it) un'informativa riportante: data, ora e luogo dell'immersione ed eventuale luogo alternativo, numero dei partecipanti, nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti, eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare), modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

L'accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse all'attività svolta.

L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in questione.

Ogni istruttore/aiuto-istruttore non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di 2 (due) subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di 6 (sei) subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto "istruttore-allievo" non inferiore ad 1:5. Nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo-marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio.

In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 (cinque) metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più

subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale stesso.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300 (trecento). Ogni subacqueo deve, inoltre, munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all'effettiva navigazione intrapresa; predette dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:

- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 (sette) litri ovvero con bombola di almeno 3 (tre) litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
- b) mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
- c) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità marittime, ospedali, centri iperbarici, ecc.);
- d) cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;
- e) almeno una bombola d'aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell'immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 (tre) a 5 (cinque) metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale.

I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.

Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà, altresì, essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l'attività di immersione.

A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione dell'esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso almeno di adeguata abilitazione al comando/condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all'uso delle attrezzature in dotazione.

Le attrezzature di proprietà dell'impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle vigenti normative di settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

- a) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
- b) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione al "registro regionale degli operatori del turismo subacqueo" degli istruttori/guide subacquee;
- c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell'impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Articolo 23

(Ulteriori disposizioni)

Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Carloforte deve informare immediatamente la Guardia Costiera di Carloforte, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0781/854023 (sala operativa) oppure via radio sul canale 16 V.H.F., anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale Unità Costiera di Guardia (U.C.G.), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

- tipo di emergenza;
- posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- numero ed età delle persone presenti a bordo;
- caratteristiche dell'unità navale.

Il conduttore di un'unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessiti di assistenza, oltre a quanto indicato dal presente articolo, è opportuno che:

- provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità marittima;
- utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione al corretto utilizzo degli stessi.

All'interno del porto di Carloforte è vietato effettuare:

- balneazione;
- immersioni ricreative;
- allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva disciplina/regolamentazione dell'Autorità marittima;
- gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva disciplina/regolamentazione dell'Autorità marittima.

È, inoltre, vietato:

- sversare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
- usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- utilizzare i servizi igienici se l'unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza alle ore 00:01 del 20 giugno 2022 ed in pari data abroga l'Ordinanza n. 15/2018 del 19.06.2018 in preambolo citata.

A carico dei trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui agli articoli del D. Lgs. 18/07/2005, n. 171, come emendato e di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/carloforte, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Carloforte, _vedasi data di registrazione atto_

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Giulio MARTORELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

A Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

Comunicazione di inizio attività

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in _____ via/piazza
_____ C.F. _____ legale rappresentante di

- ☐ Società/Ditta individuale di locazione/noleggio;
☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo;
☐ Circolo/Associazione Onlus di escursionismo subacqueo;

denominata _____ con sede a _____ Prov ()
in via/piazza _____ n° _____ iscritta al n° _____ del
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ tel. _____ Cell. _____
e-mail PEC _____, P. IVA _____

DICHIARA

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione)

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle
immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili del 1 settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di Carloforte, in località
_____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**

**che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione: _____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione: _____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione: _____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione: _____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione: _____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione: _____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione:_____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione:_____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione:_____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione:_____.

N°¹ _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza
assicurazione:_____.

Luogo e data _____

Firma

NOTA: ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa soprarichiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, *open* a motore, unità a vela.

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- j) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- k) **ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- l) **NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- m) **USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- n) **FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- o) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

“REGISTRO LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO”

PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME E NOME CONDUTTORE/NOLEGGIANTE	NUMERO TELEFONO CELLULARE	ESTREMI DOCUMENTO E PAT. NAUTICA ²	NUMERO DEI PASSEGGERI*	PRESENZA DI MONORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO E OPA ³

Pag.____ di pag.____

¹ Nominativo dello stabilimento balneare/ditta autorizzata ai sensi dell’art. 68 C.N. allo svolgimento di attività di noleggio e/o locazione.

² Se prevista.

³ OPA: orario previsto di arrivo.

SCHEDE

Sci nautico

Conduzione:	Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà: • essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni; • avere almeno 21 anni compiuti; • essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento. Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: una gaffa; un salvagente anulare, pronto all'uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; un sistema di aggancio e rimorchio; un ampio specchio retrovisore convesso. Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti.
Navigazione:	<u>È vietata:</u> a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco; b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.
Regole in navigazione:	Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino. <u>È vietato</u> a qualsiasi unità da diporto: - seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione; - attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori.
Partenza/atterraggio:	La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge.
Altre disposizioni:	L'unità impegnata nell'attività di traino: • potrà trainare soltanto una persona per volta; • non potrà svolgere altre attività contemporaneamente. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'esercizio dello sci nautico - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. L'esercizio dello sci nautico per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza allo sci nautico si applicano le disposizioni di cui al D.M. 26/01/1960, integrato dal D.M. 15/07/1974.

Paracadutismo ascensionale

Conduzione:	Il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà: - essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: un idoneo sistema di aggancio e rimorchio; ampio specchio retrovisore convesso; dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; piattaforma poppiera solidale al mezzo nautico stesso e di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista; una gaffa; un salvagente anulare, pronto all'uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione. - avere almeno 21 anni compiuti; - essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento. Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: un idoneo sistema di aggancio e rimorchio; ampio specchio retrovisore convesso; dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; piattaforma poppiera solidale al mezzo nautico stesso e di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista; una gaffa; un salvagente anulare, pronto all'uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione. La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti.
Navigazione:	<u>È vietata:</u> a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco; b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.
Regole in navigazione:	Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta). Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt). Durante l'esercizio del paracadutismo ascensionale, <u>è vietato:</u> - il sorvolo di qualsiasi unità nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere; - effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione. Quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore. <u>È vietato</u> a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in discussione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo.
Partenza/atterraggio:	Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia.
Altre disposizioni:	L'unità impegnata nell'attività di paracadutismo ascensionale: - potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta; - non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca etc.. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'esercizio del paracadutismo ascensionale - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. L'esercizio del paracadutismo ascensionale per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

Traino di piccoli gommoni (banana boat, etc.)

Conduzione:	Il conducente delle unità trainanti dovrà: - essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) conseguita da almeno due anni; - avere almeno anni 21 compiuti; - essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento. Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; salvagente anulare pronto all'uso (munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri); un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; idoneo sistema di aggancio e rimorchio e ampio specchio retrovisore convesso. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno avere almeno 12 anni compiuti.
Navigazione:	<u>È vietata:</u> a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco; b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.
Regole in navigazione:	Durante lo svolgimento delle attività, le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. Durante le fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri. <u>È vietato</u> a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.
Partenza/atterraggio:	L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. L'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
Altre disposizioni:	L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

Navigazione ed uso delle tavole a vela (*windsurf*, etc.)

Conduzione:	Il conduttore delle tavole a vela dovrà: - avere età minima di anni 14 (quattordici) compiuti e di 8 anni se assistito da istruttori federali; - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
Navigazione:	<u>È vietata:</u> a) nelle zone di mare riservate alla balneazione (200 metri dalle spiagge o 100 metri dalle coste a picco) o comunque frequentate dai bagnanti; b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; g) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.
Regole in navigazione:	Quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra; ii) quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento; iii) se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
Partenza/atterraggio:	La partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare. L'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
Altre disposizioni:	<u>È vietato:</u> • lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi; • lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'uso del <i>windsurf</i> - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. L'uso del windsurf per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

Navigazione degli *acquascooters* e moto d'acqua.

Conduzione:	Il conduttore delle moto d'acqua deve: - aver compiuto 18 anni; - essere sempre munito di patente nautica. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo acquatico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica. Gli <i>scooters</i> acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di <i>self-circling</i> (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo, inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Navigazione:	<u>È vietata:</u> a) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 da navi mercantili o militari alla fonda; b) a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi; c) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione; f) in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine; g) all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze. Durante l'intero arco dell'anno, gli <i>scooter</i> acquatici e natanti simili devono navigare esclusivamente in ore diurne ed entro 1 miglio dalla costa, con condizioni meteomarine favorevoli.
Regole in navigazione:	Durante la navigazione, il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di guida Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
Partenza/atterraggio:	L'atterraggio e la partenza degli <i>scooter</i> acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione
Altre disposizioni:	Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'uso degli <i>scooter</i> acquatici per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. L'uso degli <i>scooter</i> acquatici per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate. Nel caso di locazione/noleggio gli <i>aquascooters</i> dovranno essere dotati di idoneo sistema remoto di spegnimento, attivabile da parte del locatore/noleggiatore. Il mezzo nautico dovrà rimanere nel raggio di azione del telecomando.

Tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (*kitesurf*, ecc.)

Conduzione:	L'uso delle tavole con aquilone (<i>kitesurf</i>) è consentito esclusivamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni di età. Durante l'utilizzo, è obbligatorio: - indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale omologato e un casco di protezione per sport acquatici; - dotare i <i>kitesurf</i> di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. - collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; - munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.
Navigazione:	<u>È consentito:</u> - al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco e comunque entro 1 miglio dalla costa; - in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi). <u>È vietato:</u> - navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Carloforte, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime; - navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione; - navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Carloforte; - navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca; - navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori; - navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere; - navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.
Regole in navigazione:	Quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopravento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone. Quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando l'aquilone e rallentando. Quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.
Partenza/atterraggio:	La partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti dalla presente ordinanza. La partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del <i>body drag</i>, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di metri 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta. L'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
Altre disposizioni:	<u>È vietato:</u> • lasciare l'aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra; • uscire in condizioni di vento da terra "<i>offshore</i>". Al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza degli arenili, l'utilizzo di mezzi gommati sospinti da aquiloni, aventi caratteristiche simili ai <i>kitesurf</i>, è vietato durante la stagione balneare, ad esclusione delle aree appositamente autorizzate a tal fine da parte della competente Amministrazione territoriale. A tale fattispecie si applicano le disposizioni previste dalla presente ordinanza per i <i>kitesurf</i>.

Propulsori acquatici subacquei (seascooter)

Conduzione:	L'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito a coloro che abbiano compiuto 16 anni e con giubbotto di salvataggio indossato.
Navigazione:	<u>È vietato:</u> 1) all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita; 2) all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda; 3) a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne; 4) a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca; 5) a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori 6) in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.
Regole in navigazione:	Qualora utilizzati in immersione, il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri
Partenza/atterraggio:	Per il trasporto di <i>sea scooters</i> negli specchi acquei d'esercizio, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. Per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
Altre disposizioni:	Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo. Il mezzo individuale di salvataggio non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'uso dei <i>sea scooter</i> per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. L'uso dei <i>sea scooter</i> per finalità di lucro è subordinato, oltre che dalle condizioni di sicurezza sopra menzionate, anche a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della presente ordinanza.

Ray board, snorkeling trainato, seafly, sub-wing o surferboard

Conduzione:	Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (ad eccezione dell'<i>aquascooter</i>) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell'elica con il subacqueo trainato. Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene. Il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di: una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso. Il bagnante trainato: - non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo; - deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante. Il conduttore del mezzo trainante deve: - avere non meno di anni 18; - essere in possesso della patente nautica; - essere accompagnato da almeno un'altra persona esperta nel nuoto.
Regole in navigazione:	Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300. La velocità di traino non deve superare i 4 nodi. La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
Altre disposizioni:	L'unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta.

Jetlev flyer e flyboard

Conduzione:	L'utilizzo dei dispositivi è subordinato: • al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il <i>flyboard</i>, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo; • all'età minima 18 anni (come per la patente nautica). I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005, unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/08 ("distanza dall'unità madre"); È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione. È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura. Gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di <i>flyboard</i>, <i>jetlev flyer</i> e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo. Per le moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle della presente scheda, ove compatibili.
Navigazione:	L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala <i>Beaufort</i> (7/10 nodi). In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di metri 10 dalla superficie dell'acqua. L'uso è <u>vietato</u>: - in prossimità di strutture fisse, scogliere, moli, pontili, per un raggio di 300 metri da essi; - analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione. L'attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata ed a ciò autorizzata ai fini demaniali dal competente Comune; la stessa deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento deve tener conto anche di una fascia di sicurezza tutt'intorno dell'ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.
Altre disposizioni:	Ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività. Gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di <i>flyboard</i>, <i>jetlev flyer</i> e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e persone trasportate. Prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore ed all'operatore il funzionamento base del dispositivo al fine di far assimilare le principali nozioni di sicurezza. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e l'utilizzo dei mezzi in parola è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore/operatore.

S.U.P. (Stand-up paddle)

Conduzione:	L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (S.U.P.) è di 14 anni compiuti o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola S.U.P., di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
Navigazione:	L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala <i>Beaufort</i> (7/10 nodi). <u>È fatto divieto</u> di navigare: - nel raggio di 1000 metri dalle imboccature del porto di Carloforte; - ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; - ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; - all'interno del porto di Carloforte e dei porti turistici del Circondario Marittimo di Carloforte e lungo le rotte di accesso ai medesimi; - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda oltre 1000 metri dalla costa; - a meno di 15 metri delle zone franose e a meno di 30 metri dai faraglioni dell'Isola di San Pietro, così come indicato nell'Ordinanza n. 26/2010 del 25.11.2010 e 05/2014 del 03.04.2014; - 5in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. La navigazione con tavola S.U.P. all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata. La navigazione con tavola S.U.P. nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.
Partenza/atterraggio:	La partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
Altre disposizioni:	Il conduttore di tavola S.U.P. dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.